

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 30 (1958)
Heft: 5

Artikel: Protezione civile : la progettata nuova base costituzionale della protezione civile nella fase parlamentare
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244912>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

PROTEZIONE CIVILE

**La progettata nuova base costituzionale della protezione civile
nella fase parlamentare.**

MILES

NON è la prima volta che ci occupiamo del problema dell'istituenda base costituzionale su cui poter finalmente assidere più saldamente le disposizioni legislative disciplinanti il vitale settore della protezione civile. Alla vigilia della consultazione popolare del 3 marzo 1957 sul primo progetto di articolo costituzionale in materia avevamo infatti tracciato (nel numero di novembre - dicembre 1956 della nostra « Rivista ») un quadro delle fasi che sul piano legislativo avevano preceduto l'emanazione da parte del Consiglio federale di quel primo progetto. Benchè approvato dalle camere alla quasi unanimità, in votazione popolare, pur avendo raccolto il consenso della maggioranza dei Cantoni (14), fu però respinto dal popolo, anche se con la debole maggioranza di 28.605 voti.

Restava tutto da rifare. Non già che la decisione negativa del popolo avesse potuto frenare la nostra ulteriore preparazione pratica in questo campo, propugnata negli ultimi anni con solerzia e abnegazione dalla « Lega svizzera per la protezione civile ». Ma il « pollice verso » mostratogli dal sovrano in quella consultazione aveva lasciato alquanto perplesso sulla via da seguire tanto il legislatore, quanto e soprattutto il Consiglio federale, che del progetto costituzionale respinto era stato l'autore coscienzioso e il più appassionato propugnatore. Al punto che, nel messaggio del 18 aprile di quest'anno all'Assemblea federale a suffragio delle sue nuove proposte, il Governo avvertiva di aver rinunciato all'elaborazione di un nuovo disegno di articolo costituzionale, avendo ritenuto, di fronte ai moventi tanto diversi dell'esito negativo della consultazione del 3 marzo 1957, « preferibile attendere ancora qualche tempo in modo

di farsi un'idea più chiara di quanto dovrebbe contemplare, nelle sue grandi linee, un nuovo articolo costituzionale ». Nell'attesa proponeva alle Camere federali un **progetto di decreto federale inteso a disciplinare provvisoriamente,, durante un quinquennio, il settore della protezione civile.**

La commissione del Consiglio degli Stati, che aveva la priorità dell'esame delle proposte governative, non ritenne però di condividerle. Nella sua relazione dello scorso 19 giugno davanti al plenum della Camera, il presidente della Commissione ravvisava quale motivo determinante dell'avversione dimostrata dal popolo nei confronti del primo progetto costituzionale l'obbligo che il legislatore intendeva addossare alle donne di inquadrarsi nelle organizzazioni di protezione civile. Era stato d'altronde questo il punto debole del progetto sul quale avevano fatto leva gli avversari nel corso della campagna di propaganda precedente la votazione.

D'altra parte, dal responso negativo del 3 marzo 1957, dalla campagna degli avversari che l'aveva maturato e dai commenti che l'avevano seguito, una cosa, comunque, erasi potuta dedurre con certezza: nessuno — tranne una trascurabilissima minoranza di miopi idealisti pacifisti spesso abilmente manovrati dagli altri sedicenti idealisti ciecamente rivolti alla Mecca del comunismo — contestava l'assoluta necessità e urgenza di dare finalmente al Paese solide basi costituzionali su cui assidere un efficace ordinamento di protezione civile, quale indispensabile integrazione dei provvedimenti di difesa nazionale: la guerra totale, quale corollario degli spaventosi progressi compiuti dalla tecnica bellica moderna, impone oggi la difesa totale del paese che ancora intenda difendersi.

In tali condizioni — argomentava il relatore della commissione —, a maggiore ragione valgono i motivi che di fronte all'assoluta necessità di un'efficace protezione civile, non soltanto giustificano, ma esigono anzi l'inserimento nella Costituzione federale di un articolo su cui assidere l'intero corpo legislativo relativo a questo settore ormai integrante della nostra difesa nazionale. In proposito si possono d'altronde invocare gli stessi pareri di eminenti giuristi su cui già s'imperniarono le deliberazioni parlamentari allorchè era sul tap-

peto il primo progetto d'articolo costituzionale bocciato dal popolo nel marzo del 1957 e ai quali avevamo a suo tempo accennato.

Tanto più che l'articolo 85, cifre 6 e 7 della Costituzione federale su cui poggiava il progettato nuovo decreto federale provvisorio proposto dal Consiglio federale era apparso alla Commissione del Consiglio degli Stati, dopo approfondito esame, come giuridicamente insufficiente.

Questa decisione aveva posto la commissione di fronte ad un arduo dilemma: o seguire l'imperativo determinato dall'urgenza di rafforzare la protezione civile con nuove immediate disposizioni legislative; o seguire quello dettato dalla coscienza giuridica che vuole anzitutto la tutela dell'insindacabilità delle basi costituzionali di uno Stato di diritto come il nostro. Sulla prima preoccupazione, di politica referendaria e d'ordine contingente quindi, ebbe il sopravvento quest'ultima, d'ordine manente.

Tuttavia la commissione del Consiglio degli Stati, per non perdere altro tempo prezioso nell'opera di consolidamento della protezione civile, avvalendosi del diritto d'iniziativa che l'art. 93 della Costituzione federale riconosce ad ognuna delle due Camere e ad ogni loro membro, ha deciso di elaborare essa stessa il testo di un

nuovo articolo costituzionale 22 bis.

Nelle sue linee essenziali, esso si fonda su quello proposto dal Governo e bocciato dal popolo nella votazione federale del 3 marzo 1957. Ma la Commissione, forte di quella prima esperienza, ha badato ad escludere accuratamente tutti gli elementi che potessero suscitare una nuova avversione popolare, omettendo segnatamente qualsiasi obbligo per le donne di prestare la loro opera nelle organizzazioni di protezione civile. Il nuovo testo, approvato dal Consiglio degli Stati all'unanimità il 19 giugno della scorsa sessione estiva, è del seguente tenore (il testo non è ancora definitivo ed ufficiale):

Art. 22 bis

1. La legislazione in materia di protezione civile della popolazione contro le conseguenze di eventi bellici è di spettanza della Confederazione.

2. Per l'elaborazione delle leggi d'esecuzione saranno sentiti i Cantoni; essi saranno incaricati di eseguirle sotto l'alta vigilanza della Confederazione.

3. La legge fisserà i sussidi versati dalla Confederazione per le spese derivanti dai provvedimenti di protezione civile.

4. La Confederazione è autorizzata a istituire, con una legge, il servizio obbligatorio per gli uomini.

5. Le donne possono volontariamente assoggettarsi ad un servizio di protezione civile; le modalità d'applicazione saranno disciplinate dalla legge.

6. Saranno pure contemplate dalla legge le disposizioni concernenti i risarcimenti, l'assicurazione e le indennità per perdita di guadagno.

7. La legge fisserà le norme per l'impiego delle organizzazioni della protezione civile in casi di soccorso urgente.

Nel corso della recente sessione autunnale, precisamente nelle sedute del 2 e 3 ottobre, se ne è occupato il Consiglio nazionale.

Il rappresentante del Consiglio federale, on. Feldmann, si affrettò ad annunciare che il Governo appoggiava la soluzione scaturita dall'iniziativa della commissione degli Stati, avendo essa il merito di affrontare in modo radicale e speditivo l'ormai annoso problema dell'assetto costituzionale della protezione civile.

Il Magistrato, rispondendo indirettamente a diverse domande e suggerimenti affiorati durante la discussione sull'entrata in materia, assicurò pure che i lavori per l'elaborazione di una vera e propria legge sulla protezione civile, per nulla sospesi dopo lo scacco del primo progetto d'articolo costituzionale del 1957, sono oggi a buon punto; che, inoltre, sarà evitato nel modo più rigoroso qualsiasi militarizzazione di questo settore della difesa nazionale; che, infine, è attualmente allo studio l'istituzione di una nuova carica nell'ambito dell'amministrazione federale, quella del « Delegato federale per la protezione civile » (assai ardua si presenta in proposito una chiara delimitazione delle sue competenze tra i quattro dipartimenti chiamati a collaborare in questo settore).

Con alcuni emendamenti di carattere esclusivamente redazionale — che non ne incidono minimamente l'essenza — il testo del nuovo articolo costituzionale 22 bis è stato approvato anche dal Consiglio nazionale, con l'insospettata maggioranza di 97 suffragi contro 0, senza opposizione. Nè vi sono seri motivi per dubitare che le piccole divergenze d'ordine redazionale che non si ebbe il tempo di dirimere durante l'ultima sessione delle Camere, abbiano ad essere facilmente composte ancora entro l'anno.

Dopo di che si potrà guardare con rinnovata fiducia al responso popolare atteso per l'inizio dell'anno prossimo.

